

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ASSIRELLI e ATTAGUILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Modifiche alla legge 25 luglio 1971, n. 545, recante provvedimenti a favore del personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge allegato, ha per oggetto il riconoscimento al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari di percepire gli emolumenti ipotecari (giusta l'allegata tabella annessa alla legge del 25 luglio 1971, n. 545), nella naturale spettanza risultante dalla ripartizione prevista dall'articolo 6 della legge stessa abolendo, del pari, il « tetto » che la legge prevede.

Quanto sopra, rappresenta il reale corrispettivo del rischio e responsabilità che esso assume nei confronti del conservatore, in dipendenza della legge del 25 giugno 1943, n. 540.

Già nel passato si tentò di porre un limite alla percezione di emolumenti da parte del personale: così il decreto-legge n. 534 del 31 luglio 1954, articolo 4, che stabiliva la percezione nella metà dello stipendio lordo annuo. La legge n. 870 del 26 settembre 1954, modificò le percentuali in favore del personale elevandole ai due terzi dello stipendio annuo lordo.

Infine, con successiva legge del 14 luglio 1957, n. 580, articolo 2, il « tetto » veniva

definitivamente abolito riconoscendo al personale di collaborazione degli uffici ipotecari il diritto a percepire per intero gli emolumenti di sua spettanza.

Nè poteva essere diversamente perchè, com'è illimitata la responsabilità che il conservatore assume nei confronti di terzi (esonero dal danno che nell'esercizio delle sue funzioni potrebbe arrecare ai cittadini), altrettanto è quella del personale nei confronti del conservatore.

Con questo spirito ed in questo senso, si espresse anche il disegno di legge n. 3104, presentato dal Ministro delle finanze onorevole Vanoni, illustrato nella seduta del 22 dicembre 1952.

Porre una limitazione, nella percezione degli emolumenti, equivarrebbe a riconoscere un limite nell'accettazione delle formalità o atti che professionisti (notai ed avvocati) presentano alle Conservatorie dei registri immobiliari, non solo in relazione alla entità numerica, ma ancor più in quella del valore e diritto.

Porre nuovamente un « tetto », come recita l'ultimo comma dell'articolo 6 della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge n. 545 del 1971, « non doversi superare annualmente l'importo risultante dalla media del biennio 1969-1970 », appare illegittimo ed ingiustificato oltrechè una grave ingiustizia che non trova riscontro in altri precedenti del genere.

Infatti, si deve tener conto del verificarsi dell'aumento del costo della vita e la conseguente svalutazione della lira (anche la scala mobile per i lavoratori è una realtà ormai acquisita) oltrechè del continuo aumento del volume di affari che quegli uffici ogni giorno debbono compiere. Infine, il biennio 1969-1970 non risponde al miglior criterio di retribuzione in quanto rappresenta la peggiore epoca perchè si resero operanti grosse decurtazioni in relazione sia al diritto di cui alla legge 25 giugno 1943, numero 540, articolo 26 (scritturato) che alla immissione in servizio di circa 900 unità di ex copisti di cui alla legge n. 789 del 1969.

Concludendo, dagli atti del Senato, nella seduta del 27 maggio 1971 in occasione della discussione dei disegni di legge nn. 1139 e 1172, fu votato un emendamento presen-

tato dal senatore Soliano tendente ad inserire un « tetto » sugli emolumenti di spettanza del personale. Detto emendamento prevedeva la corresponsione di emolumenti sino alla misura di due terzi e comunque non superiore alla media biennale 1969-1970.

Il Senato fece propria la proposta e ritenne più favorevole quella relativa — per il personale impiegato — in riferimento al biennio invece, nella realtà, per il susseguirsi delle ragioni predette, che certamente nel momento sfuggirono, non fu così.

Da tutte queste considerazioni, si può constatare che da qualche parte si poteva temere che gli emolumenti ipotecari dovessero essere superiori al limite dei due terzi dello stipendio lordo annuo mentre invece, sono di gran lunga inferiori.

La proposta di porre un limite di due terzi sullo stipendio annuo lordo nella percezione degli emolumenti, al netto delle ritenute, potrebbe anche essere accolta, ma non risponde alla ragione del diritto che, per quanto predetto, deve essere riconosciuto per intero.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli emolumenti indicati all'articolo 6 della legge n. 545 del 25 luglio 1971, per la parte afferente il personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari, spettano per intero al personale stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, quale compenso delle responsabilità che esso assume nei confronti del conservatore, in dipendenza del diritto di rivalsa, contemplato dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e saranno ripartiti secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.